



COMUNICATO UFFICIALE N.23/CS

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 17 Novembre 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Marco DI LELLO– Presidente;

Avv.Davide PALLOTTINO –Vice Presidente;

Avv. Azzurra AFYFY;Avv.Oddone ALTAVILLA;Avv.Gabriele AMODIO;avv.Ivan ATTRATTO;Avv. Ettore ATZORI;
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE; Componenti

Dr. Paolo MAGRELLI; Dr.Vincenzo SCOGNAMIGLIO; Consulenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Joao Alfonso PAULA DA SILVA/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 9 settembre 2021, il calciatore Joao Alfonso PAULA DA SILVA, nato a Coimbra il 1° febbraio 1998, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – *valido ed efficace dal 15 dicembre 2020 al 30 giugno 2021* - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 16.700,00 (sedecimilasettecento);
- la Società non ha provveduto ad onorare integralmente l'accordo economico sottoscritto con il calciatore, versando a quest'ultimo la minor somma di euro 4.500,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di **euro 12.200,00**, ovvero della diversa somma di giustizia;
- la condanna della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

La Società non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 17 novembre 2021 avanti alla CAE il calciatore ho confermato le suddette richieste.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore Joao Alfonso PAULA DA SILVA, nato a Coimbra il 1° febbraio 1998, dalla società F.C. Messina SSD ARL la somma di euro 12.200,00.

Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta di condanna a carico della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F..

2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARCHETTI/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato l'8 settembre 2021, il calciatore Domenico MARCHETTI, nato a Corato il 7 agosto 1990, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – *valido ed efficace dal 1° agosto 2020 al 30 giugno 2021* - che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 30.658,00 (trentamilaseicentocinquantesette);
- ha ricevuto l'indennità governativa relativa al mese di dicembre 2020 pari a euro 800,00;
- la Società non ha provveduto ad onorare integralmente l'accordo economico sottoscritto con il calciatore, versando a quest'ultimo la minor somma di euro 21.190,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di **euro 8.668,00**, ovvero della diversa somma di giustizia;
- la condanna della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

La Società non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 17 novembre 2021 avanti alla CAE il calciatore ho confermato le suddette richieste.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore Domenico MARCHETTI, nato a Corato il 7 agosto 1990, dalla società F.C. Messina SSD ARL la somma di euro 8.668,00.

Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta di condanna a carico della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F..

3) RICORSO DEL CALCIATORE Javier Sancez NOGUERA/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 29 settembre 2021 il calciatore Javier SANCHEZ NOGUERA, nato ad Elche Alicante il 25 settembre 2002, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – *valido ed efficace dal 1° agosto 2020 al 30 giugno 2021* - che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 3.000,00 (tremila);
- il 5 dicembre 2020, come da intese con la Società, il calciatore ha sospeso gli allenamenti;
- il 7 gennaio 2021 il calciatore è stato svincolato, con pari decorrenza;
- la Società non ha provveduto ad onorare integralmente l'accordo economico sottoscritto con il calciatore, versando a quest'ultimo esclusivamente la minor somma di euro 250,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di euro 890,46 - come calcolato fino al 5 dicembre 2020 data in cui ha sospeso gli allenamenti - ovvero della diversa somma di giustizia;
- la condanna della Società al pagamento delle spese di giudizio.

La Società non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 17 novembre 2021 avanti alla CAE il calciatore ha confermato le suddette richieste.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore Javier SANCHEZ NOGUERA, nato ad Elche Alicante il 25 settembre 2002, dalla società F.C. Messina SSD ARL la somma di euro 890,46.

Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta di condanna a carico della Società al pagamento delle spese di giudizio.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo BARONE/S.S.D.DELTA CALCIO PORTO TOLLE

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 17 novembre 2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il reclamo del calciatore Vincenzo Barone, regolarmente notificato alla Società DELTA CALCIO PORTO TOLLE S.r.L. SSD via p.e.c. in data 11.08.2021

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv Priscilla Palombi per il calciatore e della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la difesa del calciatore in udienza che si è riportata al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento e, quanto alla memoria difensiva inviata dalla società, ha chiesto che la stessa venisse stralciata dal fascicolo perché tradiva e, pertanto, inutilizzabile;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito Questa commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società DELTA CALCIO PORTO TOLLE SRL SSD per la stagione sportiva 2020/2021. In particolare il calciatore espone: a) di aver sottoscritto, a decorrere dal 24.07.2020, ai sensi dell'art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021; b) che la società, non avendo versato al giocatore quanto pattuito, è debitrice nei confronti dello stesso della somma residua pari ad € 10.000,00; c) che dall'importo indicato va detratta la somma di € 2.400,00 percepita a titolo di indennità per collaboratori sportivi ricevuta da esso Barone di talché lo stesso è creditore della residua somma di € 7.600,00; d) che il comportamento tenuto dalla società Delta Calcio Porto Tolle srl SSD integra violazione delle norme federali sicché emerge una sua palese responsabilità.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall'avvocato Priscilla Palombi, chiede in via principale e nel merito dichiarare che la società Delta Calcio Porto Tolle srl SSD non ha rispettato l'accordo economico con il calciatore Barone Vincenzo e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 7.600,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria.

La società DELTA CALCIO PORTO TOLLE Srl SSD non si è costituita nei termini di cui all'art. 25 bis n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed ha inviato in data 09 novembre 2021 una memoria difensiva per l'udienza del 17 novembre 2021 contestando quanto ex adverso dedotto rappresentando che il calciatore Barone è stato pagato fino al mese di marzo 2021 per un totale di € 15.000,00, che ha percepito, come riferito nel ricorso, circostanza di cui la società non era a conoscenza, la somma di € 2.400,00 a titolo di indennità Covid e che, per le ragioni specificate nella memoria, cui si rinvia per relationem, il calciatore si era reso inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della società non seguendo più gli allenamenti e non presenziando alle gare dal 5 maggio 2021 al 13 giugno 2021 di talché ha chiesto il rigetto del ricorso o la riduzione della somma in ipotesi dovuta. La società nella memoria ha allegato alcuni documenti ed ha chiesto alla Commissione di effettuare una copiosa attività istruttoria.

L'eccezione sollevata dalla difesa del calciatore quanto all'inutilizzabilità, per intervenuta decadenza, della documentazione inviata dalla società, va accolta.

L'art. 25 bis n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti statuisce: "La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso." Come appare evidente dalla lettura della norma, il termine per la costituzione per la parte resistente di trenta giorni dal ricevimento del ricorso è assolutamente perentorio con la conseguenza che gli atti e le memorie pervenute successivamente tale termine sono inutilizzabili ai fini della decisione. Il calciatore ha inoltrato alla società Delta Calcio Porto Tolle Srl SSD il ricorso in data 11 agosto 2021, a

mezzo consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata deltaportotolle@legalmail.it della società, provvedendo nella medesima data, ad inviare il ricorso alla Commissione Accordi Economici, con la prova dell'avvenuta notifica alla controparte. La società non si è costituita o inviato memorie o contestato quanto asserito nel ricorso entro il termine di decadenza del 10 settembre 2021.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla valutazione delle relative difese.

Nel merito va evidenziato che il calciatore nel ricorso e negli atti prodotti- accordo economico intervenuto con la società- dà atto di aver percepito dei 25.000,00 euro previsti la minor somma di € 15.000,00 e di aver poi percepito l'ulteriore somma di € 2.400,00 a titolo di indennità Covid, con la conseguenza che è rimasto creditore della somma di € 7.600,00.

A fronte di tale assunto, provato dalla documentazione prodotta e non potendo la Commissione utilizzare ai fine della decisione gli atti pervenuti in violazione del disposto dell'art. 25 bis n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, deve ritenersi accertato il credito del ricorrente nella misura richiesta di € 7.600,00 .

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società DELTA CALCIO PORTO TOLLE SRL SSD al Sig. Vincenzo BARONE la somma di € 7.600,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it .

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo IMPROTA/A.S.D.REAL AVERSA

Con ricorso trasmesso alla C.A.E., nonché a mezzo pec alla A.S.D. Real Aversa 1925A.S.D. in data 12 luglio 2021 all'indirizzo c.buono@consulentidellalavoro.pec.it (cfr intestazione del ricorso; ricevute pec), il sig. Giancarlo Improta, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Real Aversa 1925A.S.D., un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo di euro 20.500,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Giancarlo Improta a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La A.S.D. Real Aversa 1925 versava euro 4.500,00 durante la stagione sportiva, rimanendo debitrice per la minor somma di euro 16.000,00.

Il ricorrente non ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'udienza tenutasi in camera di consiglio del 17 novembre 2021, la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione; rilevato il difetto di comunicazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avendo parte istante trasmesso il ricorso ad una p.e.c. diversa da quella indicata dalla resistente (asd.realaversa1925@pec.it); dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 25 bis, comma 4 del regolamento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano MENDES/A.S.D.ECOCITY FUTSAL GENZANO

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 27 settembre 2021, alla C.A.E. e alla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, il sig. Luciano Mendes, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, un accordo economico.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 14.000,00 per il periodo compreso tra gennaio e giugno della Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Luciano Mendes a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società un acconto di euro 5.600,00 e di aver altresì ricevuto ulteriori euro 5.600,00 a titolo d'indennità governativa.

Il sig. Mendes afferma di aver maturato un credito pari ad euro 2.800,00 e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 2.800,00, oltre interessi, a saldo di quanto dovuto, tenuto conto delle somme versate.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 17 novembre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'udienza tenutasi in camera di consiglio del 17 novembre 2021, la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Luciano Mendes essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 14.000,00;

evidenzia che parte ricorrente ha decurtato gli acconti già corrisposti dalla società per euro 5.600,00, nonché l'indennità governativa di euro 5.600,00 (euro 2.800,00 = 14.000,00-5.600,00-5.600,00);

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 2.800,00, oltre interessi, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna A.S.D. Ecocity Futsal Genzano al pagamento in favore del sig. Luciano Mendes della somma di euro 2.800,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ERCOLESSI/A.S.D.SANDRO ABATE FIVE SOCCER

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 9 settembre 2021, alla C.A.E. e alla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, il sig. Marco Ercolessi, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Sandro Abate, un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo di euro 35.900,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Marco Ercolessi a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La A.S.D. Sandro Abate versava euro 26.360,00 durante la stagione sportiva, rimanendo debitrice per la minor somma di euro 9.540,00.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 17 novembre 2021.

In data 13 ottobre 2021, il ricorrente comunicava l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, visto l'atto di rinuncia per intervenuto accordo delle parti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l'incameramento della tassa versata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Simone ALDROVANDI/FOLIGNO CALCIO S.S.D. ARL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 17.11.2021 presso la sede nazionale della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Aldrovandi del 27.8.2021 (ricevuto a mezzo pec il 30.8.2021), regolarmente notificato il 30.8.2021 alla società SSD Foligno Calcio a RL (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore, della memoria di costituzione della società nonché delle controdeduzioni del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3, 4 e 5 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza sia dell'avv. Priscilla Palombi per il calciatore sia dell'avv. Fabio Giotti per la società;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, la memoria di costituzione della società, le controdeduzioni del calciatore nonché tutti i documenti allegati ai predetti scritti difensivi, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con la resistente SSD Foligno Calcio a RL per la stagione sportiva 2020/2021, per un compenso lordo di € 22.727,00, con decorrenza dal 18.9.2020. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto il minor importo di € 17.880,00 nonché il bonus governativo relativo ai soli mesi di novembre e dicembre 2020 (per un totale di € 1.600,00) ed ha chiesto: *“in via principale e nel merito: dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di € 3.247,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”*.

La resistente società si è costituita con memoria del 7.9.2021, confermando l'avvenuto pagamento dell'importo di € 17.880,00 – al quale sommare il bonus governativo di € 1.600,00, così residuando *“un importo in favore del calciatore pari ad € 3.247,00 che corrisponde esattamente a quanto richiesto dal ricorrente”* – e rappresentando di non avere avuto alcun riscontro in ordine all'effettiva somma totale corrisposta da Sport e Salute S.p.A al calciatore, ragione per la quale ha effettuato apposita istanza di accesso agli atti presso il predetto ente (ritualmente depositata agli atti del procedimento sub doc/3) al fine di conoscere l'ammontare complessivo dei bonus erogati al calciatore, in considerazione del fatto che, dopo quelli relativi a novembre e dicembre 2020 (che il calciatore ha dichiarato, appunto, di aver ricevuto), erano stati messi a disposizione altri bonus relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

La resistente, a tale riguardo, ha svolto una puntuale e accurata ricostruzione dei comunicati pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute S.p.A., rilevando come non fosse a conoscenza di quali fossero state le determinazioni assunte dal calciatore (quanto alla richiesta di queste ulteriori indennità), ed osservando al riguardo che la riduzione/interruzione dell'attività sportiva dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non aveva riguardato solo la fine dell'anno 2020 (cui erano, appunto, conseguite le erogazioni dell'indennità governativa dichiarate dal calciatore), ma anche l'anno 2021 come risultante dai Comunicati del Dipartimento Interregionale (anch'essi depositati dalla resistente).

La resistente, sulla scorta delle motivazioni che precedono, ha formulato, in via istruttoria, apposita istanza affinché questa Commissione disponesse di *“acquisire dal calciatore ricorrente la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le indennità di cui all'art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27, all'art. 98 del Decreto Legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e di cui all'art. 12 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché dall'art. 17 comma 1 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137*

convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 dallo stesso percepite per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ed aprile e maggio 2021” e ha chiesto nel merito “- in tesi, respingere la domanda di pagamento formulata dal ricorrente perché infondata; - in ipotesi, determinare la minor somma eventualmente ancora dovuta al ricorrente di giustizia, ragione ed equità” .

Il ricorrente ha depositato il 9.11.2021 le proprie controdeduzioni, allegando spontaneamente – non essendosi la Commissione ancora espressa sull’istanza istruttoria di parte resistente – l’autocertificazione relativa alle indennità governative per la stagione sportiva 2020/2021, nella quale ha confermato di aver percepito le sole mensilità di novembre e dicembre 2020.

Nel predetto scritto difensivo il ricorrente ha evidenziato, peraltro, come il Campionato di Serie D e la relativa attività sportiva non fossero stati ridotti né interrotti – fatta eccezione appunto per i mesi di novembre e dicembre 2020, nei quali l’organizzazione era stata difficoltosa e si erano verificate alcune riduzioni di allenamenti – tanto che il Campionato medesimo era stato, poi, portato regolarmente a termine, con la conseguenza che non sarebbe stata giustificabile una sua eventuale richiesta di ulteriori bonus governativi, non avendone egli diritto. La difesa del Sig. Aldrovandi ha insistito, pertanto, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 17.11.2021, sono comparsi per il calciatore l’avv. Priscilla Palombi e l’avv. Fabio Giotti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Si osserva, preliminarmente, come il deposito spontaneo, da parte del ricorrente, della autocertificazione relativa alle indennità governative percepite, abbia fatto venir meno la necessità che questa Commissione si pronunciasse sull’ammissibilità della richiesta istruttoria formulata dalla resistente.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso. Nel caso di specie è, infatti, la stessa resistente che, da un lato, ha confermato il mancato versamento dell’importo di € 3.247,00 e, dall’altro lato, non ha fornito, però, prova della percezione, da parte del Sig. Aldrovandi, di eventuali ed ulteriori indennità governative, cui sarebbe potuta conseguire una riduzione dell’importo complessivo dovuto a quest’ultimo. Il ricorrente, peraltro, seppur non vi fosse tenuto, ha depositato l’autocertificazione richiesta, in via istruttoria, dalla resistente, motivando altresì le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno procedere alla richiesta delle ulteriori indennità governative.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente e degli interessi (non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, condanna la SSD Foligno Calcio a RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Simone Aldrovandi dell'importo di €3.247,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società SSD Foligno Calcio a RL di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BROSO/SSD FOLIGNO CALCIO ARL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 17.11.2021 presso la sede nazionale della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Antonio Broso dell'11.8.2021 (ricevuto a mezzo pec il 12.8.2021), regolarmente notificato il 12.8.2021 alla società SSD Foligno Calcio a RL (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore, della memoria di costituzione della società nonché delle controdeduzioni del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3, 4 e 5 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza sia dell'avv. Priscilla Palombi per il calciatore sia dell'avv. Fabio Giotti per la società;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, la memoria di costituzione della società, le controdeduzioni del calciatore nonché tutti i documenti allegati ai predetti scritti difensivi, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con la resistente SSD Foligno Calcio a RL per la stagione sportiva 2020/2021, per un compenso lordo di € 24.500,00, con decorrenza dal 15.9.2020. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto: di essere stato escluso – il 9.2.2021 – dalla rosa della prima squadra senza alcuna motivazione; di avere chiesto, invano, di essere reintegrato e conseguentemente di aver inoltrato apposita segnalazione alla Procura Federale; di avere ripreso – nelle more dell'avvio delle indagini e del relativo procedimento disciplinare – parte all'attività sportiva della società e, ciò nonostante, di essere ancora creditore nei confronti della stessa dell'importo di € 3.750,00 (già detratto l'importo del bonus governativo); di avere ricevuto, il 4.8.2021, la PEC con la quale la Procura Federale gli comunicava l'intervenuta notifica alla società dell'atto di deferimento per il comportamento assunto in suo danno. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto: *"in via principale e nel merito: dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della*

somma complessiva di € 3.750,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria".

La resistente società si è costituita con memoria del 7.9.2021, confermando l'avvenuto pagamento dell'importo di € 19.150,00 – al quale sommare il bonus governativo di € 1.600,00, così residuando *"un importo in favore del calciatore pari ad € 3.750,00 che corrisponde esattamente a quanto richiesto dallo stesso calciatore"* – e rappresentando di non avere avuto alcun riscontro in ordine all'effettiva somma totale corrisposta da Sport e Salute S.p.A al calciatore, ragione per la quale ha effettuato apposita istanza di accesso agli atti presso il predetto ente (ritualmente depositata agli atti del procedimento sub doc/3) al fine di conoscere l'ammontare complessivo dei bonus erogati al calciatore, in considerazione del fatto che, dopo quelli relativi a novembre e dicembre 2020 (che il calciatore ha dichiarato, appunto, di aver ricevuto), erano stati messi a disposizione altri bonus relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

La resistente, a tale riguardo, ha svolto una puntuale e accurata ricostruzione dei comunicati pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute S.p.A., rilevando come non fosse a conoscenza di quali fossero state le determinazioni assunte dal calciatore (quanto alla richiesta di queste ulteriori indennità), ed osservando al riguardo che la riduzione/interruzione dell'attività sportiva dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non aveva riguardato solo la fine dell'anno 2020 (cui erano, appunto, conseguite le erogazioni dell'indennità governativa dichiarate dal calciatore), ma anche l'anno 2021 come risultante dai Comunicati del Dipartimento Interregionale (anch'essi depositati dalla resistente).

La resistente, sulla scorta delle motivazioni che precedono, ha formulato, in via istruttoria, apposita istanza affinché questa Commissione disponesse di *"acquisire dal calciatore ricorrente la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le indennità di cui all'art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27, all'art. 98 del Decreto Legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e di cui all'art. 12 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché dall'art. 17 comma 1 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 dallo stesso percepite per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ed aprile e maggio 2021"* e ha chiesto nel merito *"- in tesi, respingere la domanda di pagamento formulata dal ricorrente perché infondata; - in ipotesi, determinare la minor somma eventualmente ancora dovuta al ricorrente di giustizia, ragione ed equità"*.

Il ricorrente ha depositato il 9.11.2021 le proprie controdeduzioni, allegando spontaneamente – non essendosi la Commissione ancora espressa sull'istanza istruttoria di parte resistente – l'autocertificazione relativa alle indennità governative per la stagione sportiva 2020/2021, nella quale ha confermato di aver percepito le sole mensilità di novembre e dicembre 2020.

Nel predetto scritto difensivo il ricorrente ha evidenziato, peraltro, come il Campionato di Serie D e la relativa attività sportiva non fossero stati ridotti né interrotti – fatta eccezione appunto per i mesi di novembre e dicembre 2020, nei quali l'organizzazione era stata difficoltosa e si erano verificate alcune riduzioni di allenamenti – tanto che il Campionato medesimo era stato, poi,

portato regolarmente a termine, con la conseguenza che non sarebbe stata giustificabile una sua eventuale richiesta di ulteriori bonus governativi, non avendone egli diritto. Il ricorrente ha evidenziato, altresì, che, nelle more, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (sulla scorta del suo esposto e del procedimento che ne era seguito) aveva condannato i deferiti applicando le sanzioni di cui alla Decisione n. 31/TFNSD-2021-2022 del 13.9.2021. La difesa del Sig. Broso ha insistito, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 17.11.2021, sono comparsi per il calciatore l'avv. Priscilla Palombi e l'avv. Fabio Giotti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Si osserva, preliminarmente, come il deposito spontaneo, da parte del ricorrente, della autocertificazione relativa alle indennità governative percepite, abbia fatto venir meno la necessità che questa Commissione si pronunciasse sull'ammissibilità della richiesta istruttoria formulata dalla resistente. Si evidenzia, altresì, come limitata rilevanza, ai fini del presente procedimento, abbia la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, considerato che la resistente nulla ha eccepito con riferimento ai fatti descritti dalla ricorrente sub punti 2, 3 e 4 del ricorso (ma unicamente sulla questione relativa all'eventuale percezione di ulteriori bonus governativi). Il TFN, peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente nelle sue controdeduzioni (*"ha condannato i deferiti"*), ha sì irrogato al Sig. Tofi (presidente del sodalizio umbro all'epoca dei fatti) la sanzione dell'inibizione di mesi quattro ma ha contestualmente dichiarato improcedibile – per tardività – il deferimento a carico della società.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso. Nel caso di specie è, infatti, la stessa resistente che, da un lato, ha confermato il mancato versamento dell'importo di € 3.750,00 e, dall'altro lato, non ha fornito, però, prova della percezione, da parte del Sig. Broso, di eventuali ed ulteriori indennità governative, cui sarebbe potuta conseguire una riduzione dell'importo complessivo dovuto a quest'ultimo. Il ricorrente, peraltro, seppur non vi fosse tenuto, ha depositato l'autocertificazione richiesta, in via istruttoria, dalla resistente, motivando altresì le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno procedere alla richiesta delle ulteriori indennità governative.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto dal ricorrente e degli interessi (non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, condanna la SSD Foligno Calcio a RL, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Antonio Broso dell'importo di €3.750,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla società SSD Foligno Calcio a RL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELOTTI/A.C.NARDO' SRL

Con ricorso trasmesso a mezzo PEC alla AC NARDO' SRL il 29 giugno 2021 e ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici in pari data, corredato della documentazione indicata nello stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, nonché dell'avvenuta notifica alla predetta società, il sig. MANFRELOTTI SALVATORE, nato a Napoli il 12.01.1994 (C.F.MNFSVT94A12F839P), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Schiavoni, del foro di Teramo, presso lo studio del quale alla Fraz.ne San Nicolò a Tordino (TE), Via Nuova Frontiera n. 12, è pure elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:

1. per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la società di calcio AC NARDO' SRL, militante nel campionato di serie D, sottoscrivendo con la medesima un accordo economico ex art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., regolarmente depositato, con decorrenza dal 6 dicembre 2019 ed a scadere il 30 giugno 2020, con previsione di un compenso globale annuo lordo di Euro 10.000,00;

2. a seguito della nota emergenza sanitaria derivata dal diffondersi del virus COVID-19, si è deliberata in data 9 marzo 2020 la sospensione dei campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, e successivamente la F.I.G.C., a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020, di concerto con la L.N.D., con Comunicato Ufficiale n. 197/A emesso in pari data, ha decretato la definitiva sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020. Sospensione alla quale l'Associazione Italiana Calciatori, stante la proroga del termine della stagione sportiva, nonché il trend della curva dei contagi in netta diminuzione e la completa disponibilità dei calciatori dilettanti a concludere il campionato anche nel periodo estivo, ha manifestato contrarietà, esprimendosi quindi negativamente in relazione alla richiesta di interruzione dei campionati dilettantistici. Interruzione, a parere del ricorrente, illegittima, in quanto assunta unilateralmente dall'organo rappresentativo delle Società - come detto, con il voto contrario della rappresentanza dei giocatori - e senza l'avallo governativo, che ne avrebbe giustificato l'assunzione.

3. A fronte di ciò, comunque, il reclamante ha prestato l'attività oggetto dell'accordo, svolgendo con regolarità e per l'intera durata del rapporto anche gli allenamenti individuali, pure nel periodo di sospensione, in attesa della ripresa del campionato;

4. la AC NARDO' SRL, tuttavia, si sarebbe limitata corrispondere per la stagione sportiva 2019/2020, soltanto la somma di euro 3.150,00, risultando perciò ancora a credito del Manfredlotti, in virtù dell'accordo concluso, l'importo di euro 6.850,00.

5. in considerazione di quanto esposto il reclamante, accertato il versamento da parte della società della somma di euro 3.150,00 e l'avvenuta percezione da parte sua delle indennità governative per euro 2.400,00, chiedeva in via principale la condanna della AC NARDO' SRL al pagamento del residuo importo di euro 4.450,00 e/o quella maggiore e/o minor eventualmente ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata, invece, sempre considerato l'adempimento parziale da parte della società sportiva ed in applicazione in via equitativa e di giustizia del protocollo di intesa L.N.D./A.I.C., il Manfredlotti ha chiesto la condanna della società AC NARDO' SRL al pagamento in suo favore della residua somma di euro 4.250,00 e/o di quella maggiore e/o minore che la Commissione dovesse ritenere di giustizia.

6. La AC NARDO' SRL provvedeva a costituirsi mediante memoria in data 13.07.2021, comunicata a mezzo PEC in pari data al reclamante presso il procuratore domiciliatario, senza contestare i fatti e limitandosi ad eccepire che la residua somma dovuta sarebbe inferiore a quella indicata dal Manfredlotti. Rilevava, infatti, che il calciatore, con scrittura datata 29.06.2020, aveva già dichiarato di essere stato soddisfatto delle somme a lui dovute fino al 29.02.2020: ossia, a dire della società, per tre mensilità di euro 1.428,57 ciascuna, per un totale, quindi, di euro 4.285,71. Somma, questa, alla quale deve aggiungersi l'ulteriore importo di euro 1.000,00 versato in data 15.04.2020 a mezzo bonifico bancario ad integrazione delle quattro mensilità non coperte dalla quietanza liberatoria del 29.06.2020, riducendosi così l'importo dovuto ad euro 4.714,28. Ancora da dedurre, poi, l'ulteriore somma di euro 1.000,00 versata con bonifico bancario del 22.12.2020, con riduzione dell'importo dovuto ad euro 3.714,28.

Rilevava inoltre, la società, sempre in via di eccezione, che intervenuta a causa dell'emergenza COVID 19 la sospensione in via definitiva dell'attività agonistica sportiva per la Stagione Calcistica 2019/2020, come da Comunicato Ufficiale n. 112 del 09.03.2020 della Lega Nazionale Dilettanti, l'Associazione Italiana Calciatori sottoscriveva proprio con la stessa Lega Nazionale Dilettanti un Protocollo d'Intesa, con cui si chiariscono pure le modalità di calcolo delle somme spettanti ai Calciatori che avessero sottoscritto un Accordo Economico, ai sensi dell'art. 94 ter,

punto 6, delle N.O.I.F.. In particolare tale accordo prevede che *"Il Club dovrà provvedere al pagamento [...] dell'importo pari all'80% della somma totale netta nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo[...]"*. La somma da pagarsi al Manfrellotti, pertanto, deve essere calcolata riducendo l'importo globale dell'accordo economico di euro 10.000,00 all'80%, detraendo poi dalla somma risultante da detta operazione i ratei dei primi tre mesi di cui alla quietanza del 29.06.2020 (pari ad euro 4.285,71) ed ancora i versamenti del 15.04.2020 (euro 1.000,00) e del 22.12.2020 (euro 1.000,00), nonché euro 600,00 per indennità governativa ricevuta dal Manfrellotti, per sua stessa ammissione, per il mese di marzo 2020. Il residuo importo dovuto sarebbe perciò, a parere della società, pari ad euro 1.114,28: somma che la AC NARDO' SRL si è dichiarata pronta a versare al calciatore a mezzo bonifico bancario nei termini convenuti dagli accordi federali.

7. Nell'interesse del Manfrellotti venivano, quindi, depositate e comunicate alla controparte memorie integrative, con le quali si riconoscevano la liberatoria del 29.06.2020 e l'avvenuto versamento da parte della società somma di euro 4.285,71 a saldo delle prime tre mensilità. Così pure veniva riconosciuto dal reclamante il versamento di ulteriori euro 1.000,00 in data 22.12.2020, successivamente, quindi, alla firma della liberatoria. Il calciatore eccepiva, invece, che il bonifico di euro 1.000,00 effettuato in data 15.04.2020 già era computato nella somma dichiarata come ricevuta con la quietanza predetta: osservava, inoltre, che proprio nella documentazione bancaria prodotta dalla società era riportata, quale causale di detto ultimo bonifico, la dizione "saldo compenso di febbraio". Conseguentemente le conclusioni già formulate in via principale e subordinata andavano rispettivamente ridotte alla richiesta di condanna della società al versamento di euro 2.314,29, o euro 2.114,29 o, in entrambe le ipotesi, di quella maggiore o minore somma eventualmente ritenuta di giustizia.

8. Veniva, quindi, comunicata alle parti la fissazione dell'udienza per il 20 ottobre 2021, poi rinviata, su richiesta della società, al 17 novembre 2021. Le parti provvedevano a depositare ulteriori brevi memorie, senza introdurre, però, argomenti nuovi rispetto alle difese già svolte.

9. Alla udienza del 17 novembre 2021 è comparso il difensore di parte reclamante, insistendo nelle domande formulate. Nessuno è comparso, invece, per la AC NARDO' SRL ed il procedimento veniva tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione, verificata la tempestività e ritualità della notifica del reclamo alla società e del deposito presso la Commissione, nonché l'avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Salvatore Manfrellotti, fondata nella misura che si precisa nel seguito.

Risulta *per tabulas*, ed è riconosciuto da entrambe le parti, che il calciatore ha svolto l'attività cui era tenuto in virtù dell'accordo a suo tempo sottoscritto, restando pure a disposizione della società. Parimenti provato ed accertato il versamento da parte della società al calciatore dell'importo di euro 4.285,71, corrispondente alle prime tre mensilità di quanto previsto dall'accordo economico dalle medesime sottoscritto. In detto importo, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla AC NARDO' SRL, è già compreso l'importo di euro 1.000,00 versato a mezzo bonifico del 15.04.2020, come inequivocabilmente si evince anche dalla documentazione prodotta dalla società resistente e più precisamente dal documento "Elenco Movimenti di Conto", in cui, nel riquadro "Descrizione" ed in corrispondenza del bonifico effettuato il 14 aprile 2020 a favore di Manfrellotti Salvatore, è scritto, tra l'altro, "Saldo stipendio febb". E' di tutta evidenza che si trattasse dello stipendio di febbraio 2020 e che, pertanto, detta somma, pagata precedentemente alla data della quietanza, debba ricomprendersi in quella complessiva di euro 4.285,71 cui detto documento si riferisce. Di nessun effetto, pertanto, la contestazione mossa dalla società resistente.

Tenuto conto delle risultanze probatorie e ritenuto che, al fine di realizzare il contemperamento degli interessi delle parti, la vertenza debba essere decisa secondo equità; valutato, altresì, a tal fine, che il Protocollo d'Intesa siglato in data 25 settembre 200 tra L.N.D. ed A.I.C., a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla sua efficacia vincolante *erga omnes*, o meno, sia idoneo ad offrire una regola di equità che la Commissione adita ritiene di poter utilmente adottare; considerato, altresì, l'art. 3 del Protocollo alla lettera a) prevede che "*per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo*"; questa Commissione ritiene che l'importo dovuto in virtù dell'accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri testé richiamati.

Pertanto, l'importo concordato nell'accordo economico deve essere riconosciuto a favore del reclamante nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all'80% della somma totale netta ordinariamente pattuita, detratto quanto già percepito in virtù dell'accordo stesso, nonché a titolo di indennità ex art. 96 D.L. 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità.

Deve trovare accoglimento, quindi, la domanda proposta dal reclamante in via subordinata, per cui la somma ancora dovuta dalla AC NARDO' SRL al Sig. Salvatore Manfredlotti è pari ad euro 2.114,29, ottenuta dal calcolo così effettuato: riduzione della somma concordata nell'accordo pari ad euro 10.000,00 come previsto dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa L.N.D. ed A.I.C. del 25.09.2020 (10.000,00 x 80%) ad euro 8.000,00; detrazione da detta somma di quella di euro 4.285,71, accertata come versata e ricevuta per quanto dovuto al 29.02.2020; detrazione ulteriore di euro 600,00, quale contributo governativo incamerato dal Calciatore per il mese di marzo 2020; detrazione dell'ulteriore l'importo di euro 1.000,00 versato dalla Società con bonifico del 22.12.2020.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla AC NARDÒ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nardò (LE), Via Petroli n. 2 (P. IVA 03741520757) al Signor Salvatore Manfredlotti, nato a Napoli il 12.01.1994 (C.F.MNFSVT94A12F839P), la somma di euro 2.114,29 (duemilacentoquattordici/29), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla società SSD Foligno Calcio a RL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CARGIOLLI/GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS

La C.A.E. riunitasi in data 17.11.2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alessio Cargioli regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 02.09.2021 alla società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS ed inviato a questa Commissione con racc. del a/r 03.09.2021

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv. Luca Ulivi per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 09.01.2021 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone, a mezzo del suo difensore, di aver ricevuto le somme concordate, tranne la somma di Euro 600,00, nonostante i vari solleciti inviati, richiedendo pertanto la condanna della suddetta Società al pagamento della residua somma dovuta.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS al pagamento in favore del sig. Alessio Cargioli della somma di Euro 600,00, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Sime GREGOV/GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO

La C.A.E. riunitasi in data 17.11.2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Sime Gregov regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 07.09.2021 alla società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS ed inviato a questa Commissione con racc. a/r del 09.09.2021

+

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv. Luca Olivi per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società Gsd Ghivizzano Borgo a Mozzano per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 12.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 02.01.2021 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone, a mezzo del suo difensore, di aver ricevuto le somme concordate, tranne la somma di Euro 400,00, nonostante i vari solleciti inviati, richiedendo pertanto la condanna della suddetta Società al pagamento della residua somma dovuta.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Gsd Ghivizzano Borgo a Mozzano, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS al pagamento in favore del sig. Sime Gregov della somma di Euro 400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 13 Dicembre 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Commissario Straordinario
Giancarlo Abete